



AVVISO PUBBLICO

per la valorizzazione del Compendio Produttivo di Avio



Prot. nr. trspa- 3232 PRES/DO-NP/as

Art. 1 Società emittente

Trentino Sviluppo S.p.A., via Zeni 8, C.A.P. 38068 Rovereto (Trento) Italia - Codice fiscale e P. IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 00123240228 Capitale Sociale 200.000.000,00 = Euro interamente versati.

Società soggetta alla Direzione e Coordinamento della Provincia autonoma di Trento ai sensi art. 2497 bis c.c.

Contatti:

Telefono: 0464 443111; telefax: 0464 443112.

Email: info@trentinosviluppo.it

PEC: segreteria@pec.trentinosviluppo.it

Trentino Sviluppo Spa

cap. soc. € 200.000.000 i.v. cod.fisc., part. IVA e Reg.Imp. di Trento n. 00123240228 Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento Sede legale e operativa

Polo Tecnologico
Via Fortunato Zeni, 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. +39 0464 443111
info@trentinosviluppo.it
segreteria@pec.trentinosviluppo.it





Art. 2 Il Compendio

L'immobile è localizzato ad Avio, ed è composto da:

- **p.ed. 192 C.C. Borghetto**: capannone a uso produttivo con ampia area esterna, oltre agli uffici direzionali a servizio dell'attività principale produttiva, locali tecnici e di servizio, come verranno di seguito dettagliati;
- **p.f. 453/2 C.C. Borghetto**: particella residuale ubicata a nord-est della particella edificiale principale in adiacenza alla p.ed. 200 C.C. Borghetto A/A.

L'immobile consta essenzialmente di:

- capannone;
- palazzina uffici:
- corpo di fabbrica a nord-ovest;
- volumi tecnici sul lato nord-ovest;
- tettoia;
- piazzale.

L'immobile principale (capannone) è stato realizzato alla fine degli anni Ottanta (dal 1988 al 1990), mentre la palazzina uffici è stata realizzata tra il 1992 e il 1994.

La tettoia è stata realizzata nell'anno 1994.

Il tutto è meglio precisato dalla planimetria allegata sub a).

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica si evince che il compendio, per la quasi totalità della superficie, è compreso in "aree produttive del settore secondario di interesse locale" e l'insediamento attuale non ha esaurito la capacità edificatoria del lotto.

Art. 3 Oggetto

Il presente Avviso è emesso in applicazione e con riferimento ai principi contenuti nella "Comunicazione Terreni e Fabbricati della Commissione europea" del 10/7/1997 (d'ora in poi "Comunicazione"), al paragrafo II) punto 1) con procedura aperta-incondizionata e definizione di specifiche "obbligazioni speciali" al paragrafo II), punto 1) lettera c).

Con il presente Avviso, si intende ricercare manifestazioni di interesse all'insediamento di nuove attività industriali o artigianali nell'immobile di cui trattasi, nell'intento di avviare un deciso piano di reindustrializzazione di quel sito con importanti risvolti di riconversione occupazionale, di innovazione tecnologica, di produzione ad alto valore aggiunto.





L'insediamento potrà avvenire mediante <u>locazione ordinaria</u> purché "nello stato di fatto e di diritto in cui si trova", come visto e piaciuto, senza che il conduttore abbia titolo ad ottenere da Trentino Sviluppo medesima iniziali interventi di manutenzione straordinaria, migliorie e/o perfezionamenti e/o adeguamenti di qualsivoglia genere o tipologia.

Trentino Sviluppo si riserva la facoltà di valutare possibili interventi iniziali sull'immobile a propria cura e spese, che abbiano valenza generale e non specifica, ossia non rivolta alle esigenze specifiche della produzione, secondo quanto richiesto dall'azienda prescelta e sulla base delle esigenze delle aziende già insediate.

La locazione ordinaria sarà disposta nei termini di cui agli Indirizzi provinciali approvati da ultimo con deliberazione nr. 2181/2015, che viene allegata al presente Avviso sub allegato b), al migliore valore di mercato offerto su base annua dalle aziende interessate.

Nell'offerta, il proponente dovrà tenere conto del fatto che **Trentino Sviluppo consegnerà al conduttore l'immobile nello stato attuale** e che il conduttore medesimo dovrà farsi carico – come previsto all'articolo 7 – anche delle manutenzioni straordinarie se ed in quanto ritenute necessarie, anche inizialmente.

La locazione ordinaria dovrà esser proposta per una durata almeno pari ad anni 6 con il diritto della conduttrice alla sua rinnovazione per ulteriori anni 6 alla prima scadenza e alla seconda scadenza.

Il criterio di assegnazione è quello del migliore valore di mercato offerto dalle aziende interessate, ossia del valore economico più elevato su base annua, da corrispondersi nei termini di locazione ordinaria.

Art. 4 Obbligazioni speciali

Alle aziende interessate all'insediamento è posto il **vincolo** del rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni speciali di valenza economico-sociale, dettate dallo specifico contesto di riconversione occupazionale, uguali per tutte le aziende concorrenti:

- a) obbligo di **avvio nel compendio dell'attività d'impresa entro 3 mesi** dalla stipula del contratto di locazione ordinaria, da effettuarsi entro 30 giorni dall'assegnazione da parte di Trentino Sviluppo;
- b) l'impegno all'effettuazione di **investimenti sulla produzione** (impianti generali e specifici, macchinari ed elementi della produzione) **per almeno 500.000,00 Euro nei tre anni** successivi all'avvio dell'attività, con la possibilità di usufruire, se ed in quanto spettanti, delle agevolazioni disposte dalla normativa provinciale e nazionale a tal proposito previste;





- c) obbligo di impiego presso il compendio entro 2 anni dall'avvio dell'attività di impresa di almeno nr. 20 (venti) Unità Lavorative Annue con impegno all'assunzione prioritaria, ove possibile, di personale tuttora in cerca di occupazione, precedentemente espulso dal processo produttivo e/o di giovani residenti nel territorio trentino e tuttora in cerca di occupazione, con impegno conseguente al mantenimento di detto livello occupazionale per la durata del contratto di locazione;
- d) impegno ad assicurare una costante attività di **ricerca e sviluppo**, trasferimento tecnologico per l'**innovazione tecnologica** di prodotto e di processo ed un'attenzione alla sostenibilità ambientale della produzione.

È richiesta una forte attenzione alla valorizzazione dell'**occupazione giovanile** per le assunzioni di personale, al di fuori del personale con la necessaria esperienza pluriennale.

L'azienda che si insedierà nel Compendio dovrà mantenerne la destinazione economicoproduttiva, nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti.

L'azienda insediata nel compendio dovrà garantire il rispetto delle disposizioni di legge vigenti o future, o prescrizioni dell'autorità amministrativa con particolare, ma non esclusivo riferimento, a quelle di natura urbanistica, sanitaria, ambientale e relative alla sicurezza del lavoro o della produzione. Il conduttore sarà comunque responsabili nei confronti di Trentino Sviluppo per eventuali compromissioni e/o inquinamenti ambientali che avessero procurato al compendio e/o al sito nel corso dell'utilizzo del medesimo.

Art. 5 Procedura di valutazione

La valutazione si svolgerà, nel rispetto delle seguenti regole, in 3 distinte fasi:

- fermo restando il rigoroso rispetto delle obbligazioni speciali di cui al precedente art. 4, sarà disposta una graduatoria delle aziende interessate sulla base del migliore valore economico di mercato offerto su base annua, fermo restando un valore minimo annuo pari ad Euro 100.000,00 oltre IVA, in considerazione di quanto previsto all'art. 7;
- 2) in una seconda fase, sarà effettuata una valutazione, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa comunitaria e provinciale (in particolare la Legge della Provincia autonoma di Trento n. 6 del 13 dicembre 1999, i relativi "Criteri di Attuazione" vigenti e gli indirizzi di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 2181/2015) di riferimento, mediante un'istruttoria tecnico-economico finanziaria sul Piano industriale proposto dal primo soggetto (o più soggetti, nel caso di pool aziendali) in graduatoria, al fine di verificarne la piena sostenibilità tecnico-economico-finanziaria e la sostenibilità dell'impegno al rispetto dei vincoli occupazionali richiesti quali "obbligazioni speciali" con il presente Avviso.
- 3) gli esiti della fase sub 2) saranno sottoposti alla valutazione e decisione del Consiglio di amministrazione di Trentino Sviluppo che terranno in debita





considerazione anche l'impatto industriale dell'attività insediata sul territorio della Provincia di Trento.

Nel caso la migliore offerta dal punto di vista economico non sia ritenuta sostenibile dal punto di vista tecnico-economico-finanziario, ovvero non sia ragionevolmente sostenibile l'impegno al rispetto dei vincoli occupazionali disposti con il presente Avviso, si procederà con la seconda migliore offerta, e si riprenderà l'iter valutativo con le fasi 2 e 3. E così di seguito, se necessario.

L'istruttoria tecnico-economico finanziaria sul Piano industriale è insindacabile.

Nel caso di assenza di proposte per l'insediamento in locazione ordinaria, di cui sia verificata la piena sostenibilità tecnico-economico-finanziaria e la sostenibilità dell'impegno al rispetto dei vincoli occupazionali richiesti quali "obbligazioni speciali" con il presente Avviso, saranno <u>valutate</u> proposte di cessione dell'immobile o di utilizzo ad altro titolo.

Art. 6 Oggetto della domanda di insediamento

L'offerta e la manifestazione di interesse dovranno consistere in una **domanda di insediamento**, accompagnata da un dettagliato Piano industriale avente orizzonte almeno quinquennale, completo di un programma di interventi di valorizzazione e riqualificazione del compendio, se del caso anche attraverso la ristrutturazione degli immobili esistenti, e di investimenti sulla produzione.

La domanda di insediamento dovrà chiaramente indicare la locazione ordinaria alle condizioni di cui agli Indirizzi provinciali vigenti (deliberazione nr. 2181/2015) al valore di mercato, su base annua, offerto contestualmente.

Art. 7 Vincoli ed obblighi specifici in caso di locazione ordinaria

Con la presa in consegna dell'immobile e per tutto il periodo della sua detenzione, in forza del contratto di locazione o, cessato per qualunque causa il rapporto di locazione, sino all'effettiva riconsegna del compendio immobiliare, la conduttrice assume ogni responsabilità di legge per la custodia e l'utilizzazione, secondo la destinazione pattuita, dell'immobile locato.

La conduttrice sarà conseguentemente responsabile, nei confronti della locatrice, per ogni danneggiamento, lesione o compromissione della funzionalità dell'immobile conseguente alla sua utilizzazione, fatta eccezione per l'ordinario deperimento conseguente all'uso, per il quale l'immobile è destinato.

La conduttrice sarà parimenti responsabile, nei confronti di terzi, dei propri dipendenti o collaboratori, per ogni danno che dovessero subire in conseguenza dell'accesso e dello





svolgimento dell'attività nell'ambito dell'immobile, derivante da un'utilizzazione dello stesso non conforme alla sua destinazione, o compiuta in violazione di disposizioni di sicurezza relative allo svolgimento dell'attività nell'ambito dell'immobile, o conseguenti all'omessa esecuzione di attività di manutenzione ordinaria dello stesso o, infine, dipendenti dalla mancata esecuzione di opere di manutenzione o riparazione straordinaria, la cui necessità la conduttrice abbia omesso di comunicare alla locatrice, secondo le previsioni del contratto.

La conduttrice sarà tenuta a svolgere, a propria cura e spese, le attività di manutenzione ordinaria dell'immobile e fra esse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, manutenzioni e piccole riparazioni relative agli impianti igienico-sanitario, elettrico, idrico, riscaldamento, pavimenti industriali e serramenti.

La conduttrice sarà parimenti tenuta ad eseguire direttamente, a propria cura e spese, le riparazioni dei danni provocati all'immobile, nel corso della propria attività ordinaria, quando essi, per la loro natura e l'incidenza sulla struttura del fabbricato, non debbano considerarsi tali da richiedere un intervento di riparazione straordinaria. In tal caso, ferma la responsabilità per la spesa, del danneggiamento e della necessità di riparazione dovrà essere data immediata comunicazione alla locatrice, che procederà con le modalità pattuite per la manutenzione straordinaria.

Si dispone espressamente che sia a carico della parte conduttrice l'obbligo di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria degli spazi locati e dei relativi impianti generali e gli oneri e le spese relativi.

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, ai fini dell'applicazione di questa pattuizione, le attività di riparazione, sostituzione o rinnovazione di quei componenti dell'immobile, la cui conservazione e/o funzionamento sono essenziali per l'ordinaria fruibilità del bene.

Della necessità dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria la conduttrice dovrà dare immediata notizia scritta alla locatrice. Ciascun intervento dovrà essere eseguito solo a seguito di preventiva autorizzazione scritta della parte locatrice. A tal fine, la parte conduttrice dovrà comunicare un'informazione dettagliata sulla natura dei lavori che intende eseguire e dare indicazione dell'impresa o delle imprese ai quali intende affidarli.

Alla locatrice è data convenzionalmente facoltà di procedere, previo preavviso non inferiore ad ore 48 ed in accordo con la conduttrice, a sopralluoghi periodici volti alla verifica delle condizioni d'esercizio dell'immobile, anche per la constatazione dell'eventuale necessità od opportunità dell'esecuzione di manutenzioni o riparazioni straordinarie. Qualora sussista urgenza, la locatrice avrà facoltà di intimare alla conduttrice l'esecuzione, in un termine determinato.

Qualora l'esecuzione delle attività di manutenzione o riparazione straordinaria implichi una limitazione significativa o interruzione dell'attività della conduttrice, resta in ogni





caso escluso alcun onere di indennizzo, da parte della locatrice, a favore della conduttrice, per il pregiudizio o le limitazioni alla propria attività.

Qualora, tuttavia, le riparazioni e manutenzioni richiedano, per ragioni tecniche imprescindibili, che la conduttrice debba sospendere l'utilizzazione dell'immobile per un periodo maggiore di giorni 120, essa avrà in tal caso facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni.

Qualora, a seguito di esplicita richiesta scritta della parte conduttrice, la parte locatrice consenta ad eseguire, a propria cura e spese, determinate opere di manutenzione straordinaria, tale determinazione sarà assunta con la stipulazione, per iscritto, di un accordo integrativo specifico con il quale (i) saranno descritti i lavori ed il costo presumibile (ii) la locatrice assumerà l'impegno all'esecuzione a proprie spese (iii) la parte conduttrice converrà espressamente, ad integrazione del contratto, che il canone di locazione sarà contestualmente aumentato di un importo corrispondente al 4,5% del costo che, a consuntivo, la parte locatrice sosterrà e (iv) che la pattuizione ha carattere di deroga straordinaria ed una tantum alle previsioni precedenti disposte in materia di manutenzioni straordinarie a carico della conduttrice, che resteranno in vigore per ogni eventuale successiva evenienza.

La conduttrice è tenuta a sostenere il costo per l'assicurazione dell'immobile, per il suo valore, contro ogni rischio che possa determinarne perdita o danneggiamento.

A tal fine, preso atto che il compendio immobiliare concesso in locazione è assicurato, a cura e spese della locatrice, contro tutti i rischi mediante la polizza stipulata con primaria compagnia d'assicurazioni sarà disposto nel contratto che tale copertura assicurativa sia mantenuta in esercizio, per tutta la durata della locazione, avendo la proprietaria locatrice come contraente, mentre la conduttrice sarà tenuta a rimborsare il costo del premio, oltre agli oneri e all'imposta, nell'ammontare che sarà comunicato e documentato dalla locatrice ad avvenuto pagamento del premio annuale, contemporaneamente al versamento della rata di canone, alla scadenza mensile successiva al ricevimento della comunicazione.

La conduttrice si obbliga a documentare alla locatrice l'avvenuta stipulazione e, nel corso del rapporto, il mantenimento in esercizio, di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile nella quale possa incorrere in relazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale e, specificamente, in relazione ad impianti, macchinari e mezzi di produzione, arredi, merci, semilavorati e prodotti finiti e quant'altro di sua proprietà, collocati nell'immobile ed utilizzati per l'attività produttiva.

Tali coperture assicurative dovranno escludere ogni facoltà di rivalsa verso la locatrice e dovranno avere massimali adeguati.

Riconsegna: il compendio immobiliare oggetto della locazione dovrà essere restituito alla conduttrice, alla cessazione del rapporto, per la sua normale scadenza o in qualunque caso di cessazione anticipata, conseguente a recesso o risoluzione, in stato di buona manutenzione, avendo la conduttrice osservato gli obblighi convenuti di esecuzione





tempestiva degli interventi di ordinaria manutenzione e di riparazione dei danneggiamenti conseguenti all'esercizio dell'attività. Qualora tali obblighi non risultino essere stati adempiuti, in previsione della cessazione del rapporto, la locatrice avrà facoltà di addebitare alla conduttrice i costi per le attività sostitutive di manutenzione e riparazione che si trovasse a dover svolgere, per l'omissione della conduttrice.

La riconsegna del compendio immobiliare dovrà avvenire previa ispezione, in contraddittorio fra le parti contrattuali. Nel verbale di riconsegna la parte locatrice dovrà apporre i rilievi sullo stato di conservazione e manutenzione del bene, dando facoltà alla conduttrice di apporre le proprie osservazioni e riserve. Fino alla sottoscrizione del verbale di presa in consegna, la detenzione del compendio immobiliare non si considererà cessata per la conduttrice, che resterà tenuta per i rischi e gli obblighi ad essa conseguenti.

Qualora, nel corso del rapporto di locazione ordinaria, sopravvengano disposizioni di legge o, nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti o future, prescrizioni dell'autorità amministrativa che impongano, per qualunque ragione, ivi incluse quelle di natura urbanistica, sanitaria, ambientale e relative alla sicurezza del lavoro o della produzione, la realizzazione di modifiche o trasformazioni al compendio immobiliare, come condizione per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività in esso svoltavi dalla conduttrice, spetterà alla conduttrice l'alternativa fra:

- a. comunicare alla locatrice l'interesse e l'intendimento di svolgere, a propria cura e spese, gli interventi richiesti per adeguare l'immobile a dette nuove prescrizioni. In tale ipotesi, l'intervento comprensivo della progettazione dovrà essere previamente approvato dalla locatrice, che sarà tenuta a formulare ogni istanza e richiesta amministrativa necessaria per l'approvazione e l'esecuzione di tali lavori. In tal caso, salvo diversa specifica pattuizione scritta, le opere di modifica saranno ritenute dalla locatrice, alla cessazione del contratto, senza obbligo di indennizzo alcuno a favore della conduttrice;
- b. recedere dal contratto di locazione, con preavviso di almeno 60 giorni.

La locazione ordinaria dovrà esser proposta per una durata almeno pari ad anni 6 con il diritto della conduttrice alla sua rinnovazione per ulteriori anni 6 alla prima scadenza e alla seconda scadenza. Trentino Sviluppo si rende sin d'ora disponibile a valutare, con il soggetto eventualmente assegnatario del compendio a titolo di locazione ordinaria, un accordo che consenta una proiezione di più lungo periodo del rapporto locativo, al fine di ammortizzare gli investimenti proposti dall'azienda di cui trattasi.

Per ogni altro aspetto legato al rapporto di locazione ordinaria, per quanto qui non disposto, si farà riferimento alla Legge italiana in materia.

Art. 8 Soggetti ammessi alla gara

Possono presentare la propria offerta di insediamento:

- le imprese singole;





- le imprese che partecipano in Raggruppamenti Temporanei, costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi d'imprese.

Ai sensi di quanto stabilito dai criteri e modalità per l'applicazione della Legge Provinciale 6/99 vigenti, i concorrenti, aventi sede legale sul territorio provinciale trentino, dovranno essere imprese iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento, enti e associazioni per le attività di impresa esercitate, purché dotati di partita I.V.A., nonché consorzi iscritti nel Registro delle imprese, costituiti tra le imprese e le associazioni per le attività sotto elencate; sono inoltre ammesse le associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L., in possesso di partita I.V.A.

L'impresa che non ha sede legale in Provincia di Trento e non è iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Trento dovrà produrre, unitamente alla restante documentazione, idonea dichiarazione di impegno a trasferire la sede legale in Provincia di Trento (e ad iscriversi al Registro Imprese di Trento) ovvero a costituire una apposita new.co. con sede in Provincia di Trento, prima della stipula del contratto di locazione ordinaria.

Art. 9 Requisiti

Le imprese partecipanti non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione, che di seguito si elencano:

- a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure in stato di sospensione dell'attività industriale e/o commerciale:
- b) pronuncia a carico degli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell'impresa di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
- c) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- d) non essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e) avere impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione o con società di capitali interamente partecipate dalla Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- f) avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla normativa vigente in materia di Antimafia.

Art. 10 Agevolazioni del sistema "Trentino"





Unitamente alla disponibilità del bene oggetto del presente Avviso, i soggetti partecipanti potranno ottenere ulteriori informazioni sull'insieme di opportunità e servizi offerti dal "sistema Trentino":

- agevolazioni previste dalla predetta L.P. 6/1999 e s.m., in particolare per il sostegno dei progetti aziendali di ricerca applicata, per servizi di consulenza finalizzati all'innovazione di prodotto, per investimenti fissi, per spese di internazionalizzazione;
- agevolazioni provinciali in materia di IRAP;
- sistema delle garanzie dei consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio provinciale;
- servizi e incentivi per la ricollocazione dei lavoratori espulsi, offerti dall'Agenzia del Lavoro di Trento
- servizi per l'internazionalizzazione promossi direttamente da Trentino Sviluppo stessa.

Per chiarimenti, si prega di voler contattare gli uffici di Trentino Sviluppo al nr. 0464-443111.

Art. 11 Termini, modalità di presentazione della domanda di partecipazione e lingua ufficiale

Le manifestazioni di interesse, corredate dalla domanda di insediamento e dall'offerta economica dovranno pervenire inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del giorno 11 marzo 2020, al seguente indirizzo:

Trentino Sviluppo S.p.A., via Zeni 8, C.A.P. 38068 Rovereto (Trento) Italia

Le stesse dovranno essere recapitate, per il tramite del servizio postale o servizio di recapito autorizzato, a mezzo posta raccomandata, o a mano, presso la Segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 o dalle ore 14.30 alle 17.30, in unico plico chiuso, il quale dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, in modo che ne sia garantita l'integrità e la non manomissibilità.

Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura:

"Non aprire - Domanda di insediamento per l'Immobile Produttivo di Avio"

nonché la denominazione o la ragione sociale e l'esatto indirizzo dell'impresa partecipante, se come singola o come Consorzio; nel caso di R.T.I. costituito il plico dovrà recare l'indirizzo, la denominazione o ragione sociale dell'impresa capogruppo ed, in caso di R.T.I. da costituirsi, anche la denominazione o ragione sociale di tutte le imprese raggruppande.





Il mancato recapito del plico entro i termini previsti è ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Società emittente ove per disguidi postali o di altra natura il plico non pervenga, entro il previsto termine perentorio di scadenza, all'indirizzo di destinazione. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati.

Ai fini della determinazione del momento di consegna farà fede la data e l'ora apposte sul plico da parte dell'ufficio Segreteria di Trentino Sviluppo S.p.A..

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana.

Nessun rimborso spetterà ai concorrenti per eventuali spese di partecipazione alla presente gara.

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, al suo interno la seguente documentazione:

Domanda di partecipazione e di insediamento, conforme alla modulistica facsimile allegata sub <u>allegato c)</u>, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e riportante l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., il numero di telefono, di fax e l'indirizzo e-mail del concorrente. In caso di RTI o consorzio già costituiti, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio, con espressa previsione di responsabilità solidale di mandante e mandatarie nei confronti di Trentino Sviluppo; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, ovvero da associarsi o consorziarsi, anche in questo caso con espressa previsione di responsabilità solidale di mandante e mandatarie nei confronti di Trentino Sviluppo.

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di legge. Nel caso di raggruppamento tali dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento stesso;

Piano industriale redatto secondo un format che viene allegato sub <u>allegato d</u>). Per informazioni di dettaglio si potrà contattare Trentino Sviluppo alla mail <u>istruttorie@trentinosviluppo.it</u> indicando la dicitura "Domanda di insediamento per l'Immobile Produttivo di Avio";

Offerta economica da redigersi in conformità al fac-simile sub allegato e).





Secondo le disposizioni vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica Trentino Sviluppo potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nel rispetto del principio di soccorso istruttorio e di leale cooperazione con le aziende partecipanti.

Per garantire omogeneità nelle modalità di presentazione, la domanda dovrà essere preferibilmente redatta secondo la modulistica in facsimile rinvenibile sul sito internet o, in alternativa, disponibile all'indirizzo indicato all'art. 1 del presente Avviso.

Art. 12 Commissione

Per la valutazione delle manifestazioni di interesse e l'applicazione della procedura prevista, verrà nominata un'apposita Commissione.

La deliberazione in merito all'assegnazione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo S.p.A. sulla base degli esiti valutativi ed istruttori della Commissione.

Art. 13 Obbligo di sopralluogo, *coaching* tecnico

Gli interessati potranno formulare quesiti fino a 8 giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, solo ed esclusivamente per posta elettronica al seguente indirizzo info@trentinosviluppo.it.

I quesiti, in forma anonima, e le relative risposte verranno pubblicati sul sito internet di Trentino Sviluppo all'indirizzo http://www.trentinosviluppo.it/ nella sezione "Bandi e appalti" a beneficio di tutti gli interessati.

È richiesta l'effettuazione di un sopralluogo presso il Compendio, pena l'esclusione dalla presente procedura. Il sopralluogo potrà essere prenotato sino a 20 febbraio 2020 tramite invio di una email all'indirizzo info@trentinosviluppo.it alla cortese attenzione dell'Area Immobili, Aree Industriali e Gestione Cantieri.

Se ed in quanto necessario, Trentino Sviluppo potrà coadiuvare, con apposito *coaching tecnico*, le aziende interessate nella verifica tecnica ed amministrativa delle condizioni di fattibilità dell'insediamento con gli enti e le autorità amministrative locali preposte.

Art. 14 Protocollo di Intesa

Il progetto di insediamento che sarà scelto, sarà oggetto di un Protocollo di Intesa da stipularsi tra la Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo e, se del caso, gli





organismi pubblici provinciali competenti, con l'adesione del soggetto privato proponente.

Con l'accordo di programma saranno definiti ed adottati dai singoli enti, secondo le rispettive competenze:

- gli atti e le procedure amministrative di carattere autorizzatorio necessari per la realizzazione del progetto e che vedono il coinvolgimento o la necessità di concertazione con più enti pubblici e/o organismi pubblici;
- eventuali interventi agevolativi pubblici;
- vincoli ed impegni di pubblico interesse;
- timing dell'operazione ed altre obbligazioni generali.

Art. 15 Garanzie

Al soggetto il cui progetto di insediamento sarà scelto, sarà richiesto all'atto della stipula del contratto di locazione ordinaria di costituire un'idonea garanzia fideiussoria, a garanzia – rispettivamente – delle obbligazioni assunte con il contratto di locazione.

La garanzia dovrà avere un importo pari a 3 mensilità.

La garanzia dovrà avere validità pari alla durata del rapporto contrattuale che sarà instaurato con l'azienda scelta.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, in tal caso con primario istituto assicurativo di gradimento di Trentino Sviluppo, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso di *raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.* la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o di G.E.I.E..

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di Trentino Sviluppo.





Art. 16 Disposizioni finali

La società emittente, espressamente in deroga all'art. 1989 c.c., si riserva il diritto di non procedere all'operazione ovvero di procedere anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta economicamente congrua e qualitativamente vantaggiosa rispetto agli obiettivi, ai vincoli ed alle obbligazioni speciali fissate nel presente Avviso.

La società emittente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura, senza che i concorrenti possano avanzare eccezione, pretesa risarcitoria o riserva alcuna.

Pena l'esclusione, non è ammessa l'apposizione da parte dei soggetti concorrenti di alcuna condizione, vincolo, limite o quant'altro di similare alla locazione: varranno solamente le condizioni previste dal presente Avviso.

A fronte dell'eventuale inadempimento degli impegni occupazionali, saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 12 degli "Indirizzi per gli interventi effettuati da Trentino Sviluppo", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2181/2015.

I soggetti interessati con la presentazione della propria richiesta di locazione danno atto di aver preso conoscenza delle dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel "Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012", dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione "Società Trasparente" del sito internet istituzionale

(http://www.trentinosviluppo.it/it/Istituzionale/Società_Trasparente/Società_Trasparen

Ai sensi e per gli effetti dal Regolamento Europeo nr. 679/2016 (c.d. GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati sopra richiesti vengono assunti da Trentino Sviluppo S.p.A. al fine di verificare l'esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono.

Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti manuali e/o informatici, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi della normativa sopra citata al fine di partecipare alla gara e pervenire alla stipulazione del contratto; le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i





dati sono: impossibilità di ammettere l'impresa concorrente alla procedura, l'impossibilità di stipulare il contratto per colpa dell'aggiudicatario.

I dati personali rilasciati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalle normative vigenti o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato codice. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall'ordinamento. Il materiale e la documentazione presentata dai concorrenti rimarrà agli atti della società e non sarà restituita.

ALLEGATI:

- a) Planimetria;
- b) deliberazione di Giunta Provinciale n. 2181/2015 (cd. "Indirizzi);
- c) Domanda di partecipazione e di insediamento;
- d) Fac-simile piano industriale;
- e) Modulo d'offerta economica.

Rovereto, 10 febbraio 2020.

Il Presidențe

Sergio Anzelim